



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 170 del 11/12/2014**

COMUNE DI BITONTO

Procedura di Verifica di non Assoggettabilità a VAS.

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

emessa ai sensi

- degli artt. 107 e 183 comma 9° D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
- dell'art.4 comma 2° D.Lgs. 30.3.2001 n. 165;
- dell'art.75 Statuto Comunale (BURP n. 98 del 6.7.2001);
- dell'art. 82 Regolamento per la Disciplina dei Contratti (C.C. n.3 del 28.1.94);
- dell'art.33 Regolamento di Contabilità (C.C. n.146 del 14.11.97);
- dell'art.24 Regolamento di Organizzazione (G.C. n.390 del 27.12.01)

Il Dirigente

IN QUALITA' DI AUTORITA' COMPETENTE AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. semplificata ai sensi dell'art. 6, comma 6.1, lettera f) e6.2 del Regolamento Regionale n°18 del 09/10/2013

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n°99 del 02/10/2008 veniva approvato, in variante al vigente P.R.G. comunale, il progetto della Ditta Finoliva Global Service S.p.A., finalizzato alla realizzazione di un centro di vendita di prodotti agroalimentari all'interno dell'Azienda già esistente, ubicata in Via Torre d'Agera n°11, nel territorio del Comune di Bitonto, progetto costituito dagli elaborati grafici e scrittografici depositati agli atti del competente 5°Settore Territorio - Sportello Unico per le Attività Produttive -;
- Il predetto progetto in variante veniva approvato alle seguenti condizioni, a pena di decadenza della variante medesima:

«(...)

- Entro sei mesi dalla notifica l'impresa deve corrispondere al Comune le quote relative al punto 3), fatta salva la possibilità di rateizzare le stesse, secondo le modalità previste dal Comune, con riferimento agli oneri di urbanizzazione;
- Entro dodicimesi dalla notifica della determinazione di approvazione del progetto, l'impresa deve ritirare il provvedimento unico per la realizzazione di quanto approvato;
- Entro tre anni dall'inizio dei lavori, l'impresa deve concludere gli stessi, fatta salva la richiesta di proroga o di nuovo P.d.C. per le opere non completate, richiesta che dovrà essere opportunamente motivata e

riconosciuta tale dall'A.C.;»

- Con nota prot. n°28039 del 05/09/2013, a firma dell'allora dirigente del 5°Settore Territorio,ing. Luigi Puzzerri, veniva comunicato, alla Società F.I.G.I. srl, l'avvio del procedimento di sospensione, in autotutela, della Deliberazione di Consiglio Comunale n°99 del 21/01/2008, ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 241/1990 e ss.mm ed ii.,;

- Con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n° 105 del 26/11/2013, il Consiglio Comunale:

«PREMESSO CHE:

- il Comune di Bitonto, già dotato di Piano Regolatore Generale per il centro urbano e le frazioni, approvato con atto G.R. n.866 del 22/02/80, ha adeguato l'intero P.R.G. agli standard urbanistici di cui all'art. 51 della Legge Regionale n. 56 del 31/05/80 e si è dotato anche di nuovo regolamento edilizio;

- il P.R.G., adeguato alla L.R. 56/80, è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 24/07/98 e n. 79 del 14/09/99 ed è stato approvato con prescrizioni della Giunta Regionale n. 2263 del 23/12/03 e successivamente adeguato a tali prescrizioni con atti di Consiglio Comunale n. 26 del 11/02/04 e n. 106 del 30/09/04;

- il PRG vigente del Comune di Bitonto non è stato sottoposto a VAS;

RILEVATO CHE:

- A far data dal 31.07.2007 (come disposto dal DL 300/2006, convertito con modificazioni dalla L. 17/2007) è entrata in vigore la parte seconda del D.Lgs. 152/2006,

- Con il D.Lgs. 4/2008, a far data dal 13.02.2008 le disposizioni relative alla VAS sono state inserite nell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006;

- Con la Circolare Regionale n. 1/2008, approvata con la Delib. G.R. n. 981 del 13.06.2008, la Regione Puglia ha provveduto a individuare l'Autorità Competente per le procedure di VAS e verifica di assoggettabilità a VAS.

- Con il D.Lgs. 128/2010, a decorrere dall' 11.08.2010, il predetto art. 6 è stato nuovamente modificato, disponendo, in merito alla VAS;

- L'art. 11 del medesimo D.Lgs. 152/2006 dispone al comma 3 che "La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano" e al comma 5 che "La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.";

- La Regione Puglia:

· con legge n. 44 del 14/12/2012 ha recepito e precisato le disposizioni normative in materia di VAS previste dal d. lgs. 152/2006;

· con Regolamento n. 18 del 9.10.2013 ha disciplinato i procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS) e verifica di assoggettabilità a VAS;

RITENUTO, a seguito del riesame della suddetta normativa, che sia opportuno che tutti gli strumenti urbanistici esecutivi, non approvati alla data del 31/07/2007, vengano corredati di parere in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS, stante l'annullabilità degli strumenti stessi per violazione di legge, con conseguente lesione degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento stesso;

CONSIDERATO CHE:

- con Delibera di C.C. n. 99 del 2.10.2008 è stato approvato il progetto finalizzato alla realizzazione di un centro di vendita di prodotti agroalimentari all'interno dell'azienda FIGI s.r.l. già esistente in Bitonto alla via Torre d'Agera, in variante alla strumentazione urbanistica vigente ex art. 5 D.P.R. 447/1998;

- il predetto progetto è stato approvato successivamente alla data del 31/07/2007, e per esso non si è proceduto ad acquisire parere in merito all'assoggettabilità a VAS;

- per la suddetta variante alla strumentazione urbanistica vigentesono stati corrisposti gli oneri dovuti per la monetizzazione di standard urbanistici ma non è stato corrisposto il contributo di costruzione;
- la sussistenza dell'efficacia della Delibera di C.C. n. 99/2008 può pregiudicare gli interessi dei richiedenti l'edificazione di quanto progettato, nonché l'interesse dell'Amministrazione, responsabile dell'approvazione del provvedimento finale in violazione di legge;

VISTO l'atto di scissione rep. n. 76604 racc. n. 10775 redatto in data 2.7.2009 a seguito del quale il Consorzio nazionale degli olivicoltori (C.N.O.) e il Consorzio italiano oli (C.I.O.) viene costituita una società a responsabilità limitata denominata "FIGI s.r.l." con sede legale in Bitonto alla via Torre d'Agera, 11;

ATTESO CHE:

- La Regione con nota del 14/3/2013 prot 2656, a riscontro di specifica richiesta comunale prot. n. 27994 dell'11/10/2012, ha chiarito i procedimenti da adottare per la corretta applicazione della normativa in materia di valutazione ambientale strategica, alla luce della nuova legge regionale n. 44 del 14/12/2012, successiva alla Delibera C.C. n. 99/2008;
- Con nota prot. n. 28039 del 5/9/2013 il Dirigente ad interim 5° Settore, avviava le procedure di sospensione in autotutela di cui all'art. 21-quater c. 2 L. 241/90 e richiedeva alla Società FIGI s.r.l., la documentazione di cui all'art. 12 co. 4 del d. lgs. 251/2006 per la verifica di assoggettabilità a VAS
- In data 10/10/2013 la Società FIGI s.r.l. trasmetteva al Settore Territorio - servizio Urbanistica con nota prot. n. 28438/2013 la richiesta documentazione per la verifica di assoggettabilità a VAS completa di supporto digitale;

Stante la previsione di annullabilità contenuta nell'art. 11 D.Lgs. 152/2006, si rileva l'opportunità di procedere, ai sensi dell'art. 21-quater c. 2 L. 241/90, alla sospensione dell'efficacia della Delib. C.C. n. 99/2008, onde procedere all'acquisizione dei necessari pareri in materia di VAS;

VERIFICATO CHE, in conformità all'art. 21-quater c. 2 della L. 241/1990:

- sussistono le "gravi ragioni", come sopra esposto;
- il tempo decorso dall'adozione dei provvedimenti annullabili può essere ritenuto ragionevole;
- i provvedimenti in esame non hanno ancora dispiegato effetti;

RITENUTO opportuno e necessario sospendere l'efficacia della Delibera di C.C. n. 99/2008 sino all'acquisizione del parere di competenza della Regione Puglia in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS;

DATO ATTO che sul presente provvedimento sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile ai sensi del citato art. 49 D. lgs 267/2000 come sostituito dal D.L. 10.10.2012 n. 174 come da allegato foglio;

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale;

VISTO il vigente "Norme Tecniche di attuazione";

VISTA la Legge Regione Puglia n. 20/2001;

VISTO il d. lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 21-quater, comma 2, della L. 241/1990;

## DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) DI SOSPENDERE ai sensi dell'art. 21-quater c. 2 della L. 241/1990, l'efficacia della Delibera di C.C. n. 99 del 2/10/2008 sino all'acquisizione del parere di competenza della Regione Puglia in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS;

2) DI RIAVVIARE, nella parte concernente l'acquisizione dei necessari pareri in materia di VAS, il procedimento di formazione della variante urbanistica ex art. 5 D.P.R. 447/1998 sottesa al progetto finalizzato alla realizzazione di un centro di vendita di prodotti agroalimentari all'interno dell'azienda FIGI s.r.l. già esistente in Bitonto alla via Torre d'Agera;

3) DI FORMALIZZARE ai sensi dell'art. 8 L.R. n.44/2012 e del R.R. n.18/2013 il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS presentato dalla società FIGI s.r.l. al Settore Territorio - Servizio Urbanistica in data 10/9/2013 prot. n. 28438/2013 in quanto coerente e parte integrante della variante stessa;

4) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore Territorio per tutti gli adempimenti conseguenti alla definizione del presente atto, ivi inclusa la notifica di copia della presente ai richiedenti la variante urbanistica.»;

CONSIDERATO che,

- a seguito della precitata nota prot.n°28039 del 05/09/2013, di avvio del provvedimento di sospensione in autotutela, la Società F.I.G.I. srl ha trasmesso a questo Ente, il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S., con propria nota prot. n°28438 del 10/09/2013;

- in attuazione della normativa nazionale, con particolare riferimento alla parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., la Regione Puglia:

- con Legge Regionale n°44 del 14/12/2012, ha predisposto la disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica;

- con il regolamento Regionale n°18 del 09/10/2013 ha emanato le linee guida per i piani e programmi urbanistici comunali;

- con Legge Regionale n°4 del 12/02/2014, al fine di apportare semplificazioni del procedimento amministrativo, ha apportato alcune sostanziali modifiche e integrazioni alla Legge Regionale n°11 del 12/04/2001 (Norme sulla Valutazione di Impatto Ambientale), alla Legge Regionale n°44 del 14/12/2012 (Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica) e alla Legge Regionale n°19 del 19/07/2013 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi);

- in particolare, la L.R. n°4/2014, con l'articolo 10, ha sostanzialmente modificato e integrato l'art. 4 della L.R. n°44/2012 "Attribuzione ed esercizio della competenza per la V.A.S.", articolo che testualmente recita:

«Art. 4 - Attribuzione ed esercizio della competenza per la VAS.

1. L'autorità competente per la VAS è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale. Essa deve possedere i seguenti requisiti:

a) separazione dall'autorità procedente, condizione che si intende soddisfatta anche se l'autorità procedente e quella competente sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione;

b) adeguato grado di autonomia amministrativa;

c) opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.

2. In sede regionale, l'autorità competente per la VAS è individuata nella struttura cui sono attribuite le funzioni in materia di valutazioni ambientali.

3. Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra.

4. Nell'esercizio della delega i Comuni devono garantire il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1.

5. La Regione favorisce l'attuazione di programmi di formazione e assistenza ai comuni destinatari delle deleghe di cui alla presente legge.

6. In materia di VAS, fermo il rispetto della legislazione UE e compatibilmente con i principi fondamentali dettati dal D.Lgs. n. 152/2006, la Regione conserva le funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo, attraverso l'emanazione di specifiche direttive, di coordinamento e di alta sorveglianza anche attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal D.Lgs. n. 152/2006, ove ne sussistano i presupposti.

7. A tal fine la Giunta regionale, in caso di inadempienza da parte dei comuni nello svolgimento dei processi di VAS di loro competenza ovvero a seguito di comunicazione, da parte del proponente, di inutile decorrenza dei termini per la conclusione dei procedimenti senza che siano stati assunti da parte del comune i previsti provvedimenti finali, invita e diffida l'ente delegato ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore termine, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva, entro sessanta giorni.

7-bis. I procedimenti di cui al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale.»;

- in seguito alle modifiche normative di cui sopra, la Regione Puglia ha restituito al Comune di Bitonto la documentazione relativa al procedimento di assoggettabilità a V.A.S., depositato presso il medesimo Ente e non ancora espletato, sottoponendolo alla disposizione del già citato comma 1, lettera 7-bis dell'art. 4 della L.R. 44/2012, come modificata dalla L.R. 4/2014;

DATO ATTO che,

- al fine di garantire, nell'esercizio della delega comunale, il soddisfacimento dei già citati requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 4 della L.R. 44/2012, con particolare riferimento alla separazione tra autorità competente e autorità procedente, con Deliberazione di Giunta Comunale n°153 del 14/05/2014, la Giunta Comunale ha deliberato di conferire al 4° Settore Lavori Pubblici, nella persona del Dirigente, Ing. Luigi Puzifferri il ruolo di amministrazione competente ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f) della L.R. n°44 del 14/12/2012, limitatamente ai due procedimenti in corso, espressamente richiamati nel medesimo atto, individuando, inoltre, nella persona della D.ssa Sofia Deastis, funzionario del Servizio Ambiente - 5° Settore Territorio - il responsabile del procedimento istruttorio relativo;

- con nota prot. n°18259 del 06/05/2014, il funzionario 5° Settore Territorio - Sportello Unico per le Attività Produttive - in qualità di autorità procedente, ha trasmesso, su supporto informatico, il rapporto preliminare relativo al progetto in argomento, completo degli allegati:

Atti amministrativi:

- B.U.R.P. n° 32 del 26/02/2009 su cui è stata pubblicata la Deliberazione di approvazione della variante;
- copia della Deliberazione di Consiglio Comunale n°99 del 02/10/2008;

Elaborati grafici:

1. Tav. 1 - stralci di P.R.G. e catastale;
2. Tav. 2 - stralcio zona artigianale;
3. Tav. 3 - situazione assentita;
4. Tav. 4 - stato attuale;
5. Tav. 6 - rilievo corpo F;
6. Tav. 7 - progetto planimetria;
7. Tav. 8 - lotto quotato area variante;
8. Tav. 9 - progetto CIOS;
9. Tav. 10 - lotto quotato area a cedere;
10. CIOS prima Pioggia;
11. Integrazione 10.Lotto quotato area a cedere;

Relazioni di progetto:

1. Dichiarazione conformità fotovoltaico;
2. Documento previsionale impatto acustico;
3. Impianto termico-relazione tecnica;
4. Relazione tecnica fotovoltaico;
5. Relazione acque meteoriche;
6. Relazione aspetti igienico-sanitari;
7. Relazione fotovoltaico;
8. Relazione generale ed urbanistica;
9. Relazione integrativa verde attrezzato;
10. Relazione superamento barriere architettoniche;
11. Relazione tecnica impianti elettrici;
12. Relazione vigili del fuoco;
13. Schema fotovoltaico;
14. Tabella sanitario.

- Con nota prot. n°22023 del 05/06/2014, la scrivente autorità competente, al fine di emettere un proprio atto motivato sul procedimento in corso, ha chiesto all'autorità procedente di:

- attestare l'applicabilità delle condizioni per la verifica semplificata;
- definire eventuali potenziali effetti significativi sull'ambiente già precedentemente considerati nell'istruttoria dei procedimenti in argomento;
- definire l'elenco degli Enti territorialmente interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale;
- avviare la consultazione dei soggetti individuati al punto precedente, mettendo a disposizione degli stessi il rapporto preliminare di verifica;
- all'esito della sopra indicata consultazione, comunicare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

- Con ulteriore nota prot. n°24024 del 20/06/2014 l'autorità procedente ha riscontrato a quanto richiesto dichiarando quanto di seguito:

«(...)

1. Attestazione di applicabilità delle condizioni di verifica a V.A.S. semplificata:

In riferimento all'art. 6 comma 6.1, lett. f) del Regolamento Regionale n. 18 del 9.10.2013 si attesta che la variante urbanistica al P.R.G. ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 160/2010 e ss.mm. ed ii. - "Realizzazione di un

centro di vendita di prodotti agroalimentari all'interno dell'azienda FIGI s.r.l. già esistente in Bitonto alla via Torre D'Agera" è soggetta a verifica di V.A.S. semplificata in quanto:

- Riguarda esclusivamente progetti di opere funzionali i cui procedimenti di approvazione hanno previsto il ricorso alla conferenza di servizio, prevista dagli artt. da 14 a 14 quinquies della legge 241/1990, svoltasi il giorno 3.6.2008 presso il Suap del Comune di Bitonto i cui esiti furono trasmessi con nota prot. 14786/2008 del 12.6.2008 a tutti i soggetti interessati (R.R. 18/2013 art. 6/6.1/f);

- L'intervento non è configurabile tra quelli individuati ex art. 4 del Regolamento Regionale n. 18 del 9.10.2013, in quanto trattasi di variante puntuale per la realizzazione di un'opera funzionale;

- L'intervento non prevede la procedura coordinata di VIA e VAS per mancata sussistenza dei requisiti in ordine alla capacità produttiva aziendale richiesta dalla L.R. 12 aprile 2001 n.11 e D. Lgs 152/2006;

2. Definizione degli eventuali effetti significativi sull'ambiente:

Non si delineano effetti significativi sull'ambiente, atteso che l'ubicazione dell'area risulta scevra da particolari vincoli di natura ambientale o paesaggistica (come si evidenzia nel rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS) e che la natura dell'intervento prevede la realizzazione di un centro di vendita di prodotti agroalimentari pertinenziale ad un'attività già in essere in zona già tipizzata D1.

A tali conclusioni, si giunge dopo aver preso atto dei pareri acquisiti nel corso del procedimento, dei pareri espressi in sede di conferenza di servizi (in particolare dal parere dell'ufficio Ambiente del Comune di Bitonto già espresso con nota prot. n. 3720 del 7/2/2008) e della relazione esplicativa sugli aspetti ambientali presentata dai progettisti ing. Felice De Leo e arch. Giovanni Chiapperino.

Gli aspetti ambientali presi in considerazione riguardano principalmente:

Vincoli ambientali (PAI-PARCHI)

l'area di progetto dista oltre 150 m da lame e/o alvei fluviali in modellamento attivo. Pertanto il terreno in esame non rientra tra le aree di rischio di gli art. 6 e 10 delle NTA del PAI.

Inoltre, il terreno non rientra in zone di parco o di interesse ambientale ZPS e/o SIC.

Idrogeomorfologia

L'area in oggetto non è interessata da vincoli idrogeologici. Non è interessata dal PAI e trovasi a 7km dalla linea di costa e si eleva ad una quota di circa 114 m s.l.m.

Elementi del paesaggio e vegetazione

L'area in oggetto risulta quasi del tutto priva di vegetazione, essendo ormai trascorso oltre un trentennio da quando fu avanzata una prima richiesta edificatoria della stessa. E' lambita su tre lati da strade con nastri stradali superiori a 10,00 mt e rotatoria provvisti di larghi marciapiedi, sul quarto lato insiste un insediamento semi-residenziale. Di fronte ci sono piccoli insediamenti aziendali di tipo commerciale e di servizio.

Ecosistemi

L'area risulta interamente edificata ed è adiacente a zone costruite. Il cambio di destinazione d'uso del capannone non muta di fatto il perimetro dell'edificato, non modifica le aree libere se non nella loro sistemazione che avverrà secondo la programmazione urbanistica inserita nella variante (area a verde da cedere e parcheggi interni).

Clima acustico e qualità dell'aria

Nell'intorno sono presenti fonti di rumore dovute alla presenza della rotatoria stradale su cui convergono strada vicinale Torre d'Agera, via Quorchio e due nuove traverse di piano urbanistico. Detta rotatoria costituisce un nodo viario di collegamento tra la zona artigianale con l'autostrada Bari-Canosa e asud con l'asse ferroviario Bari-Nord. Al proposito, pur non ospitando, l'area oggetto di variante, funzione residenziale si prevede una fascia di verde perimetrale, tipo siepe compatta sempreverdi, con cui creare barriera acustica e miglioramento della qualità dell'area.

Relativamente alla qualità dell'aria, la fonte principale di inquinamento nella zona è il traffico. In previsione del cambio d'uso del capannone da attività artigianale ad attività commerciale, e quindi di un probabile aumento veicolare, l'area di parcheggio interno sarà dotata anche di aree attrezzate per la custodia di biciclette nelle vicinanze dell'ingresso alla struttura di vendita (mobilità sostenibile L.R.1/2013).

#### Inquinamento luminoso

All'interno dell'area pertinenziale del capannone oggetto di variante verranno utilizzati apparecchi di illuminazione di qualità e dimensioni tali da non produrre inquinamento luminoso secondo quanto previsto dal Regolamento regionale n.13 del 22.08.2006 " Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico" attuativo della L.R. n. 15 del 23.11.2005.

#### Recettori antropici sensibili

Nell'immediato intorno non ne sono segnalati.

#### Reti tecnologiche

Le reti sono tutte disponibili nelle immediate vicinanze, non si rilevano problemi per gli allacciamenti (ENEL, TELECOM, AQP) di cui l'azienda è già ampiamente dotata.

#### Gestione rifiuti

Nel progetto di variante si tiene conto della futura destinazione d'uso del capannone inserendo la realizzazione di n. 1 isola ecologica per la raccolta dei rifiuti rinveniente dall'attività commerciale, facilmente accessibile e dimensionata per la raccolta con contenitori di colore differente per la parte organica, la plastica, il vetro e parte indifferenziata.

#### Effetti cumulativi rispetto ad altri interventi limitrofi

Non si registrano impatti cumulativi significativi sull'area, in quanto trattasi di zona perimetrata su tre lati da urbanizzazioni ed è già antropizzata.

Considerati, si è avuta attenzione alle problematiche della gestione dei rifiuti con specifica previsione di un'area ecologica specifica, delle sistemazioni esterne e della dotazione di standards (verde pubblico) in accordo con le indicazioni dell'Amministrazione Comunale.

Per quanto sopra, il Rapporto Preliminare di Assoggettabilità a VAS Semplificata andrà trasmessa ai seguenti enti per l'acquisizione di ulteriori eventuali pareri:

- REGIONE PUGLIA - Servizio Ambiente ed Ecologia - ufficio VAS

via delle Magnolie 6/8, 70026 Modugno (Ba)

PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

- REGIONE PUGLIA - Area Politiche per la mobilità e qualità urbana - Servizio Urbanistica

Via Gentile, 52 - 70126 Bari

serviziurbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

- REGIONE PUGLIA - Area Politiche per la mobilità e qualità urbana - Servizio Assetto del Territorio Via Gentile, 52 - 70126 Bari

servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

- PROVINCIA DI BARI - Settore Ambiente

Corso Sonnino, 85 - 70121 BARI

ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

- ARPA Puglia Direzione Generale  
C.soTrieste 27, 70126 Bari  
info.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

- ARPA Puglia Dipartimento di Bari  
Via Oberdan 16, 70126 Bari  
PEC: dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

- AUTORITÀ DI BACINO Puglia  
c/o Innova Puglia spa (ex Tecnopolis CSATA)  
S.P. per Casamassima km 3 -70100 Valenzano (BA)  
PEC: segreteria@pec.adb.puglia.it

- DIREZIONE GENERALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA PUGLIA  
via Strada dei Dottula 4 - Isolato, 49 70122 Bari mbac-dr-pug@mailcert.beniculturali.it

- DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA REGIONE PUGLIA -  
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta, Andria, Trani e  
Foggia  
piazza Federico II di Svevia 4, 70122 Bari  
sdap-ba@beniculturali.it

- SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA PUGLIA  
via Duomo 33, 74100 Taranto  
sba-pug.@beniculturali.it

- AUTORITY IDRICA PUGLIESE  
viale Falcone e Borsellino 2, 70125 Bari  
protocollo@pec.aip.gov.it

- ASL BARI - DSS 03 Bitonto  
via G. Comes, 31 ExP.O. 70032  
Bitonto distretto3.aslbari@pec.rupar.puglia.it

- ASL BARI - DSS 06 Bari Ovest  
via Crisanzio, 216/E, 70123 Bari  
segreteria.dss6@asl.bari.it

- FARE VERDE PUGLIA  
via Calefati 2, 72024 Oria (Br)  
fareverdepuglia@libero.it

- ASSOCIAZIONE FARE VERDE BITONTO  
avv. Cazzolla via Matteotti 7, 70032 Bitonto  
fareverdebitonto@gmail.com

- ASSOCIAZIONE MOWGLI  
via Amendolagine 103, 70032 Bitonto

- REMMADE - READY MADE IN PUGLIA

via F. Cavallotti 4, 70032 Bitonto

remmade@hotmail.it»

- Successivamente, con nota prot. n°24548 del 26/06/2014, la medesima autorità procedente ha avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. semplificata ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera f) del Regolamento Regionale n°18 del 09/10/2013, relativamente al progetto in argomento, comunicando la pubblicazione della documentazione sul sito del comune di Bitonto e invitando i soggetti competenti in materia ambientale, già sopra elencati, a esprimere proprio parere, osservazioni nonché a fornire eventuali elementi conoscitivi e valutativi, entro 15 giorni dal ricevimento della nota;

CONSIDERATO che,

- Con nota prot. n°128802 UOR 17 del 17/07/2014, acclarata al protocollo comunale in data 29/07/2014, al n°29244, la ASL Bari ha restituito la nota di richiesta di parere, ravvisandola non competenza del Distretto SS n°6;

- Con nota prot. n°0116259 del 08/08/2014, acclarata al protocollo comunale in data 25/08/2014, al n°31251, il Servizio Ambiente, Protezione Civile e Polizia Provinciale della Provincia di Bari ha comunicato le proprie osservazioni al Rapporto Ambientale, facendo rilevare quanto diseguito:

«(...) Visti i documenti di progetto trasmessi (...) si ritiene che, in concomitanza dei proposti ampliamenti e di modifica dell'assetto consolidato, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, siano auspicati i seguenti interventi:

- previsione di una fascia tampone, a protezione dell'insediamento, composta da vegetazione del sistema arboreo e del sistema arbustivo che accolga specie autoctone non alimentari, a formare dei filari fitti, minimo binari/ternari;

- rispetto delle misure di contenimento dell'inquinamento luminoso anche con adozione di strutture/materiali che evitino fenomeni di abbagliamento a carico dell'avifauna notturna;

- salvaguardia e recupero delle tracce e dei segni delle pietre rinvenute nell'area di intervento - muretti, cordoli, demolizioni, ecc....»;

- con nota prot. n°0008692 del 10/07/2014, acclarata al protocollo comunale in data 15/07/2014, al n°27030, l'Autorità di Bacino della Puglia ha comunicato che, "dalla documentazione scaricata dal portale comunale, non risultano vincoli PAI per l'area in questione";

- Con nota prot. n°10393 del 28/07/2014 la Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Bari-Barletta-Andria-Trani e Foggia - sede di Bari - del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha espresso quanto di seguito riportato:

«(...)

- le opere a farsi risultano interamente localizzate all'interno di un ambito esteso di valore distinguibile E, così come individuato dal PUTT/P, per il quale alla scrivente non sono attribuibili specifiche competenze, ma che tuttavia è indicativo di un territorio storicamente caratterizzato dalla presenza di elementi botanico-vegetazionali di rilievo, oltre che da elementi paesaggistici lineari (muretti a secco) e da un predominante uso agricolo del suolo;

- per quanto riguarda l'accertamento di vincoli paesaggistici, ai sensi della parte III del Codice, si rimanda l'individuazione all'Ente Regionale Competente, o all'Ente Locale, qualora delegato, ai sensi dell'art. 146, comma 6 dello stesso D.Lgs.;

- nell'area vasta circostante l'area di intervento non è stata rilevata la presenza di beni tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04;

Nell'ottica del mantenimento dell'integrità paesaggistica dell'area di intervento, si rileva la necessità che i beni e le costruzioni rurali diffuse nell'area oggetto dell'intervento, compresi i muretti a secco e gli elementi vegetazionali preesistenti e di maggior pregio, siano preservati nel loro stato originario. La ditta

proponente dovrebbe inoltre individuare opportune opere di significativa mitigazione rispetto all'impatto generale che la realizzazione degli interventi produrrebbe nei confronti del paesaggio circostante.

Alla luce del sopravvenuto D.D.R. n°171 del 16/12/2013, le valutazioni contenute nella presente nota, relativamente agli aspetti paesaggistici di competenza della scrivente, sono da intendersi come esaustive e definitive esclusivamente nell'ambito del procedimento in oggetto, da trasmettersi, per conoscenza, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia.»;

- con nota prot. n°966/14/DP/SISP del 09/10/2014, acclarata la protocollo comunale in data 14/10/2014, al n°38043, il SISP ASL BARI -sede di Bitonto - ha riscontrato la nota di questo Ente, comunicando di non avere rilievi in merito al progetto in argomento, limitatamente agli aspetti di natura igienico-sanitaria di propria competenza;

- infine, l'A.R.P.A. Puglia, dapprima con propria nota prot. n°44648 del 18/08/2014, acclarata al protocollo comunale in data 25/08/2014, al n°31260, ha comunicato di non essere riuscita a reperire i file del progetto, successivamente al rinvio degli stessi, con nota prot. n°60702 del 05/11/2014 ha espresso proprio parere di non assoggettabilità a VAS per il progetto di variante in argomento, con le seguenti prescrizioni:

«(...)

- in ordine alla risistemazione del sistema di illuminazione esterna si richiede preliminarmente la redazione della "Relazione sull'inquinamento luminoso e minimizzazione dello stesso" esaustiva ai fini della valutazione dell'impatto luminoso, ai sensi della L.R. n°15 del 23/11/2005 e del Regolamento Regionale del 22/08/2006, n°13 della Regione Puglia, o equivalente asseverazione di tecnico abilitato;

- in ordine all'inquinamento acustico, si è esaminata la relazione "Documento previsionale di impatto acustico" a firma dell'Ing. Felice De Leo, datata 15/11/2007. Non vi è evidenza dell'iscrizione dell'estensore del documento, attestante le previsioni del rispetto dei limiti di cui alla vigente normativa, nell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale, pertanto, la relazione a firma di un tecnico competente in acustica ambientale, deve essere aggiornata e deve ricomprendere la fase di cantierizzazione delle opere, nonché la valutazione dell'incremento dei livelli acustici imputabili all'aumento del flusso veicolare stradale.»;

VISTI tutti i richiamati pareri, considerazioni e osservazioni fin qui riportati e richiamati, sulla base degli elementi contenuti nelle medesima documentazione e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti competenti in materia ambientale;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012, come modificata dalla L.R. 4/2014, il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica;

VISTI, il D.Lgs. 152/2006, la L.R. 44/2012, la L.R. 4/2014, il Regolamento regionale n° 18 del 09/10/2013;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento sul sistema dei controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico-finanziaria nè sul patrimonio dell'Ente e che pertanto non è richiesto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

## DETERMINA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI ESCLUDERE dalla procedura di V.A.S. il progetto di "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI VENDITA DI PRODOTTI AGROALIMENTARI ALL'INTERNO DELLA AZIENDA F.I.G.I. srl Già ESISTENTE IN BITONTO ALLA VIA TORRE D'AGERA, IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO EX ART. 8, D.P.R. 160/2010" - ubicato nel territorio del Comune di Bitonto, non comportando lo stesso impatti significativi sull'ambiente inteso come sistema di relazioni tra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006;
- 3) DARE ATTO CHE:
  - a) restano fermi, il rispetto della normativa ambientale pertinente e le prescrizioni degli Enti competenti sopra riportate e che qui si richiamano integralmente;
  - b) sono fatte salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio e al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché compatibili con lo stesso;
  - c) il presente provvedimento è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS relativa al progetto in oggetto individuato;
- 4) PUBBLICARE il presente atto sul BURP e sul sito del Comune di Bitonto;
- 5) TRASMETTERE il presente provvedimento all'autorità procedente -5° Settore Territorio -, alla Ditta F.I.G.I. srl e al Servizio Ecologia, Ufficio Programmazione politiche energetiche, VIA e VAS della Regione Puglia;

Avverso il presente provvedimento l'interessato, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.241/1990 e ss. mm. ed ii. può proporre, nei termini di legge dalla notifica, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario nei termini di legge.

Il funzionario proponente  
D.ssa Sofia Deastis

Il Dirigente  
Ing. Luigi Puzifferri